

IN QUESTO NUMERO

Sulla assimilabilità di acque meteoriche e acque reflue industriali

Carlo MELZI D'ERIL

**Disastro ambientale e pubblica incolumità: la Corte di Cassazione
circoscrive il campo di applicazione della fattispecie**

Ginevra RIPA

La fattispecie di inquinamento ambientale: uno sguardo comparatistico

Carlo RUGA RIVA

**Le sentenze in materia di reati ambientali presso il Tribunale di Milano
nel triennio 2015-2017: risultati e prospettive**

Camilla SANTORO - Chiara AZZALLIN

Sequestro impeditivo anche per le persone giuridiche ex D.Lgs.

231/2001: un'interpretazione costituzionalmente orientata dal

"sapore" additivo

Roberto LOSENGO

**La compromissione e il deterioramento significativi e misurabili: in sede
di sequestro probatorio non sono necessarie consulenze o perizie.**

Giulia ROTA



La compromissione e il deterioramento significativi e misurabili: in sede di sequestro probatorio non sono necessarie consulenze o perizie.

Nota [Cass., Sez. III, 27 aprile 2018 \(dep. 21 giugno 2018\), n. 28732, Pres. Di Nicola, Rel. Ramacci, Ric. Melillo](#)

Rientra tra le condotte "abusive" richieste per la configurabilità del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p., il prelievo di acque pubbliche in violazione dell'art. 17 r. d. n. 1775/1933. Ai fini dell'accertamento del reato di inquinamento ambientale la verifica della sussistenza dei requisiti della compromissione o del deterioramento non richiede necessariamente l'espletamento di consulenze o perizie.

The deterioration and manipulation significant and measurable: scientific investigations are not required in regard to seizure of evidentiary objects.

Note to [Cass., Sez. III, 27 aprile 2018 \(dep. 21 giugno 2018\), n. 28732, Pres. Di Nicola, Rel. Ramacci, Ric. Melillo](#)

The abstraction of public water in violation of article 17 rdn 1775/1993 is included amongst the "illicit" conducts required for the crime of environmental pollution pursuant article 452 bis cp. It is not necessary to obtain consults or analysis to verify the existence of compromising or deterioration to ascertain the crime of environmental pollution

di Giulia ROTA

Abstract. Il presente contributo dopo una breve ricostruzione dei fatti e della vicenda processuale sottolinea la necessità che, anche in sede di sequestro probatorio, gli elementi integrativi della compromissione e del deterioramento del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) siano effettivamente quantificati.

Abstract. After a short review of the facts and the trial, this report highlights how, even in the case of seizure of evidence, it is necessary to ascertain the additional elements of compromising and deterioration.

Parole chiave: Inquinamento ambientale – Compromissione e deterioramento – Significativi e misurabili – Sequestro probatorio - Astratta configurabilità della fattispecie.

Key words: Environmental Pollution - The Deterioration and Manipulation - Significant and Measurable - Seizure of Evidence – The Ground for a Charge.



Sommario: 1. Il caso e la vicenda processuale.– 2. La decisione della Corte – 3.Sull'astratta configurabilità del reato ipotizzato.

1. Il caso e la vicenda processuale.

La vicenda che ha dato occasione alla Corte di decidere riguardava un impianto idrico costituito da un tubo di circa sessanta metri e una pompa idraulica alla sua estremità, che in assenza di autorizzazione prelevava acque di un bacino idrico protetto, poi utilizzate per l'irrigazione di un giardino di un ristorante situato nei pressi di un lago.

La Procura otteneva il sequestro probatorio della tubazione e della relativa pompa, contestando il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 *bis* c.p., più precisamente nella forma colposa prevista all'art. 452 *quinquies* c.p. Tale misura veniva confermata dal Tribunale del riesame. L'indagato proponeva così ricorso per cassazione, con un unico motivo.

Secondo la ricorrente non sarebbe stata accertata la sussistenza del *fumus* della fattispecie contestata. Né prima né dopo l'emissione dell'ordinanza che ha disposto la cautela, infatti, sarebbero stati svolti accertamenti tecnici in ordine all'idoneità dei prelievi effettuati con l'impianto oggetto di sequestro, a provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili del lago. In particolare, secondo il ricorrente, non sarebbe provato il nesso eziologico tra la condotta e l'evento, anche in ragione dei ben più consistenti prelievi effettuati a danno del medesimo bacino dalla società che si occupava, per conto del Comune, della gestione del servizio idrico del luogo.

La pronuncia in commento dichiarava il ricorso infondato e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, avendo ritenuto corretta l'interpretazione operata dal Tribunale del riesame in punto di verifica della sussistenza di una compromissione o deterioramento significativi e misurabili e, pertanto, di legittimità del sequestro probatorio.

2. La decisione della Corte.

Vediamo le ragioni per cui il ricorso è dichiarato infondato. Innanzitutto, il Collegio precisa che in sede di riesame di sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a valutare la sussistenza del *fumus*, con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'esecuzione di ulteriori indagini e ottenere così l'acquisizione di prove certe e ulteriori del fatto.

A proposito, la Corte – ritenendo legittima la decisione assunta dal Tribunale del Riesame - sottolinea come nell'ordinanza impugnata si dava atto dell'esito di una ispezione effettuata dalla Polizia Giudiziaria, in cui si rilevava un abbassamento delle acque del lago anche in prossimità dell'area di proprietà della indagata. In ogni caso, nel medesimo atto veniva precisato che la



sussistenza della compromissione e del deterioramento era fondata su «*mere ipotesi, così come*[la sussistenza della]*significatività e [della] misurabilità dell'alterazione, pure richieste dalla norma che si assume violata*». Di conseguenza, il sequestro risponderebbe alla necessità di verificare l'idoneità dell'impianto a provocare la compromissione e il deterioramento significativi e misurabili, richiesti dalla fattispecie provvisoriamente contestata.

In altre parole, la cautela imposta sull'impianto idrico sarebbe legittima poiché, sulla base degli elementi emersi nel corso delle indagini (cioè dal rilievo dell'abbassamento del livello delle acque del lago) è ragionevole ritenere che sia stato commesso il reato di cui all'art. 452 *bis* c.p., seppur delineato con imputazione embrionale e che di conseguenza è necessario procedere all'esecuzione di accertamenti istruttori a cui il sequestro probatorio è finalizzato.

Il Collegio a questo punto si addentra nella motivazione vera e propria. Con riferimento all'abusività della condotta, ritiene, secondo un indirizzo ormai divenuto costante¹, che tale elemento sussista allorché una condotta è posta in essere non solo sulla base di autorizzazioni scadute o illegittime o in assenza di queste ultime, ma anche in violazione di leggi statali o regionali, anche se non pertinenti al settore ambientale. Così è avvenuto nel caso di specie, continua il Collegio, ove l'indagata ha addirittura commesso un illecito sanzionato in sede amministrativa. La condotta contestata, infatti, è stata posta in essere in violazione dell'art. 17 del Regio Decreto n. 1775/1993, che sanziona con la cessazione dell'attività abusiva e il pagamento di una sanzione pecuniaria chiunque derivi o utilizzi acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo dell'Autorità (co. 1).

In relazione, poi, agli elementi della compromissione e del deterioramento, la Corte ribadisce quanto sostenuto sin dalla prima pronuncia che si è occupata del delitto in questione², secondo cui la compromissione indica uno squilibrio funzionale, capace di incidere sui normali processi naturali, mentre il deterioramento implica uno squilibrio strutturale, un decadimento di stato e qualità di tali processi. La Corte precisa, poi, che tali eventi incidono sul bene ambiente, tanto da poter integrare il delitto di inquinamento ambientale, solo se «*significativi e misurabili*», per tali intendendosi rispettivamente quegli eventi di inquinamento «*incisivi e rilevanti*» e «*quantitativamente apprezzabili o, comunque, oggettivamente rilevabili*».

Veniamo ora alla ragione per cui secondo la Corte il ricorso è da ritenersi infondato, che come vedremo fra poco è forse il punto più interessante della pronuncia in questione.

¹ [Cass. pen., sez. III, ud. 21 settembre 2016, dep. 3 novembre 2016, n. 46170](#), CED 268060, in [www.lexambiente.it](#), 4 novembre 2016; [Cass. pen., Sez. III, ud. 27 ottobre 2016, dep. 3 marzo 2017, n. 10515](#), CED 269274, in [www.lexambiente.it](#), 28 marzo 2017; [Cass. pen., Sez. III, ud. 31 gennaio 2017, dep. 30 marzo 2017, n. 15865](#), CED 269489, in [www.lexambiente.it](#), 4 aprile 2017, nonché in *Riv. giur. amb.*, 2017, p. 286; [Cass. pen., Sez. III, ud. 15 marzo 2017, dep. 20 aprile 2017, n. 18934](#), in [www.lexambiente.it](#), 20 aprile 2017; [Cass. pen., Sez. III, ud. 6 luglio 2017, dep. 16 novembre 2017, n. 52436](#), in [www.lexambiente.it](#), 29 novembre 2017; [Cass. pen., Sez. III, ud. 9 novembre 2017, dep. 8 febbraio 2018, n. 5834](#), in *Dejure*; [Cass. pen., Sez. III, ud. 21 novembre 2017, dep. 12 marzo 2018, n. 10808](#), in *Dejure*.

² [Cass. pen., sez. III, ud. 21 settembre 2016, dep. 3 novembre 2016, n. 46170](#), CED 268060, *cit.*



Il Collegio, pur ammettendo come in taluni casi sia necessario svolgere indagini tecniche volte «*ad accertare la sussistenza e il grado di compromissione e deterioramento delle singole matrici ambientali o di un intero ecosistema*», al contrario in altri casi la verifica della sussistenza degli elementi integrativi del reato ipotizzato non necessita affatto di un accertamento tecnico specifico.

In particolare, questa seconda ipotesi sussisterebbe allorquando la compromissione o il deterioramento siano «*di macroscopica evidenza, come nel caso di distruzione di flora e fauna immediatamente percepibili, ovvero quando, una volta individuato un determinato contesto ambientale e le caratteristiche che lo contraddistinguono, possano poi direttamente apprezzarsi le conseguenze della condotta contestata*».

Ebbene, nel caso di specie l'evidenza della significatività e misurabilità dell'offesa consisterebbe nel «*dato obiettivo*» dell'abbassamento «*rilevante*» delle acque del lago, rilevato dalla Polizia giudiziaria all'esito di un'ispezione.

Per di più, poco importa – così conclude la Corte di legittimità – quanto sostenuto dal ricorrente, in ordine alla necessità di operare un confronto con i ben più consistenti prelievi effettuati da altri poiché la finalità del sequestro probatorio di cui si contesta la legittimità sarebbe proprio quella di «*accertare l'effettivo contributo apportato da ciascun soggetto coinvolto*».

3. **Sull'astratta configurabilità del reato ipotizzato.**

A poco più di tre anni dalla entrata in vigore della legge sugli “ecoreati”³ (l. n. 68 del 2015) che ha, tra l'altro, introdotto nel Codice penale il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 *bis* c.p., la Corte di legittimità è stata più volte chiamata a decidere a seguito di ricorsi avverso misure cautelari⁴. In particolare, nella sentenza in commento, il Collegio si pronuncia per la prima volta in ordine alla legittimità di un'ordinanza di sequestro probatorio emessa dal Tribunale in sede di riesame (artt. 257 e 324 c.p.p.).

Pare dunque utile tentare di comprendere quale sia, in caso di sequestro probatorio, il compito del Tribunale, con riferimento in particolare all'accertamento della sussistenza del *fumus* del reato contestato.

³ Traccia un bilancio della sua applicazione, [C. MELZI D'ERIL, L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore](#), in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 7/2018, p. 35 ss.

⁴ A quanto consta, sino a oggi la maggior parte delle pronunce in cui la Corte di legittimità si è occupata del delitto di inquinamento ambientale hanno riguardato contestazioni inerenti alla legittimità del sequestro preventivo; si vedano, per esempio, Cass. pen., Sez. III, ud. 21 settembre 2016, dep. 3 novembre 2016, n. 46170, CED 268060, *cit.*; Cass. pen., Sez. III, ud. 12 luglio 2016, dep. 9 novembre 2016, n. 46904, in *Dir. giust.*, 10 novembre 2016, con nota di E. LAROTONDA, *Scarichi di acque reflue industriali: come orientarsi tra tabelle e modifiche legislative*; Cass. pen., Sez. III, ud. 31 gennaio 2017, dep. 30 marzo 2017, n. 15865, CED 269489, *cit.*; Cass. pen., Sez. III, ud. 15 marzo 2017, dep. 20 aprile 2017, n. 18934, *cit.*; [Cass. pen., Sez. III, ud. 6 aprile 2017, dep. 10 agosto 2017, n. 39078](#), in [www.lexambiente.it](#), 20 aprile 2017; Cass. pen., Sez. III, ud. 9 novembre 2017, dep. 8 febbraio 2018, n. 5834, *cit.*; Cass. pen., Sez. III, ud. 6 luglio 2017, dep. 16 novembre 2017, n. 52436, *cit.*; Cass. pen., Sez. III, ud. 21 novembre 2017, dep. 12 marzo 2018, n. 10808, *cit.*; [Cass. pen., Sez. III, ud. 19 settembre 2017, dep. 13 dicembre 2017, n. 55510](#), in [www.lexambiente.it](#), 4 gennaio 2018.



Per quanto qui di interesse, in sede di riesame di sequestro probatorio (le medesime considerazioni valgono anche per il sequestro preventivo) il Tribunale ha anzitutto il compito di accertare la sussistenza del *fumus commissi delicti*, esaminando l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'indagato in una determinata ipotesi di reato, individuata dal Pubblico Ministero⁵. Come è noto, inoltre, la sussistenza del *fumus* deve essere valutata con riferimento alla idoneità dei concreti elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini da parte della pubblica accusa sull'oggetto del reato stesso (o su cosa ad esso pertinente), ai fini della acquisizione di prove certe o di ulteriori prove della sua commissione⁶.

In buona sostanza, l'ambito del giudizio di riesame si estende anche alla valutazione della corrispondenza della fattispecie astratta di reato, ipotizzata dall'accusa sulla base degli elementi raccolti, al fatto per cui si procede. In questa prospettiva, in tema di sequestro probatorio, è stato stabilito che il giudice del riesame avrebbe il potere di procedere a una diversa qualificazione giuridica del fatto, potendo individuare – sia pure ai soli fini cautelari – ipotesi di reato differenti da quelle poste a base del provvedimento⁷. Il Tribunale potrebbe pertanto fornire al materiale investigativo raccolto dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria valutazioni giuridiche diverse, sino ad indicare un differente *nomen iuris*.

Vediamo dunque se nel caso in commento fosse ragionevole – sulla base degli elementi rappresentati - ritenere ipotizzabile seppur sul piano indiziario la commissione del delitto di inquinamento ambientale.

A tale proposito, occorre premettere come la carenza di tassatività della fattispecie sia stato uno dei punti più censurati della disposizione di cui all'art. 452 *bis* c.p., sin dalla sua entrata in vigore⁸. Dottrina e tecnici della materia si sono infatti cimentati – senza tuttavia riuscirvi - nel tentativo di individuare significati chiari e univoci delle nozioni poco denotative di “abusività”, di “compromissione o deterioramento”, e di “significatività” e “misurabilità”⁹.

La giurisprudenza, invece, pare abbia trovato significati esaustivi, che trovano conferma anche nella pronuncia in commento. Il requisito dell'abusività consisterebbe a) nella violazione di una norma,

⁵ Tra le tante, Cass. pen., Sez. III, ud. 8 aprile 2014, dep. 9 maggio 2014, n. 19141, CED 260112; Cass. pen., Sez. V, ud. 13 gennaio 2009, dep. 3 marzo 2009, n. 9258, CED 242998; Cass. pen., Sez. II, ud. 8 giugno 2005, dep. 27 settembre 2005, n. 34625, CED 232503. Si veda anche, T. BASILE, *La prova penale nella giurisprudenza di legittimità*, Milano 1997, p. 148.

⁶ E. CONFORTI, A. M. CANCELLARA, G.L. SOANA, *Il sequestro penale. Presupposti applicativi, gestione dei beni e strumenti di impugnazione*, Milano, 2016, p. 4; P. GUALTIERI, *subart. 324 c.p.p.*, in A. GIARDA, G. SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, tomo II; Milano, 2017, p. 226 ss; F. LATTANZI, *subart. 324 c.p.p.*, in F. LATTANZI, L. LUDOVICI, P. SILVESTRI, P. SPAGNOLO (a cura di), *Misure cautelari*, in G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. IV, tomo II, Milano, 2013, p. 1703 ss.

⁷ In tema di sequestro probatorio, Cass. pen., Sez. un., 11 novembre 1994, dep. 29 novembre 1994, n. 20, CED 199172.; Cass. pen., Sez. III, ud. 7 maggio 1996, dep. 28 maggio 1996, n. 2092, CED 204730; da ultimo con riferimento al sequestro preventivo, Cass. pen., Sez. III, ud. 3 luglio 2018, dep. 27 settembre 2018, n. 42457, in *Diritto e Giustizia*, 28 settembre 2018.

⁸ Per tutti, C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, nonché C. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, cit.

⁹ Per un approfondimento sul tema si rinvia a, AA.VV., *La legge sugli ecoreati due anni dopo* (a cura di C. Ruga Riva), Torino, 2017.



non necessariamente a tutela dell'ambiente o già sanzionata in sede amministrativa o penale; *b*) nella inosservanza di prescrizioni; *c*) nell'assenza o nel mancato rispetto delle autorizzazioni; *d*) nell'essere queste ultime scadute o illegittime¹⁰. Per quanto riguarda gli elementi della compromissione del deterioramento, si consenta il rimando a quanto affermato dalla Corte nella sentenza in commento e a cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente.

Qualche considerazione in più meritano invece gli aggettivi «*significativi e misurabili*», scelti dal legislatore al fine di qualificare gli eventi del fatto tipico e delimitare così lo spazio applicativo della fattispecie. La significatività -sempre secondo la prima pronuncia della Corte in tema di delitto in questione¹¹- dovrebbe selezionare quegli eventi di inquinamento seri e non fugaci, che interessano porzioni non esigue di terra, acque o aria. La dottrina¹² ha sostenuto, invece, che l'integrazione o meno di tale elemento della fattispecie debba essere valutata avendo ben chiari due diversi indici, l'uno temporale (che seleziona condotte inquinanti che si protraggono per lungo tempo, o di breve durata, purché producano danni gravi all'ecosistema o a componenti dello stesso) e l'altro qualitativo(cioè l'intensità e l'estensione dell'evento inquinante). In tale contesto, il requisito della misurabilità è stato considerato d'ausilio poiché imporrebbe al giudice, al momento della valutazione del fatto, di non dimenticare la necessità che l'alterazione venga effettivamente quantificata, attraverso l'ausilio di parametri scientifici¹³.

Pare inoltre opportuno dare conto dell'opinione di chi ha sostenuto che la misurabilità debba passare attraverso una valutazione dello stato dell'ecosistema *ex ante* ed *ex post* la condotta di inquinamento¹⁴. Tale accorgimento infatti non è di dettaglio, ma permette di adeguare la valutazione del grado di alterazione alle caratteristiche peculiari dell'ecosistema danneggiato e, se necessario, anche al suo preesistente stato di inquinamento.

Riassumendo, l'inquinamento sarebbe pertanto ravvisabile in tutte quelle condotte di danneggiamento che, all'esito delle dovute valutazioni fattuali, producono una alterazione, qualitativamente e quantitativamente seria delle matrici ambientali, senza che questa assuma le connotazioni di un evento tendenzialmente irrimediabile.

Ebbene, nel caso di specie il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale proprio in punto di astratta configurabilità della ipotesi accusatoria di cui all'art. 452 *bis* c.p., sostenendo che sarebbe stato opportuno verificare la sussistenza degli elementi costitutivi attraverso prove indiziarie

¹⁰ Cass. pen., sez. III, ud. 21 settembre 2016, dep. 3 novembre 2016, n. 46170, CED 268060, *cit.*; Cass. pen., Sez. III, ud. 27 ottobre 2016, dep. 3 marzo 2017, n. 10515, CED 269274, *cit.*; Cass. pen., Sez. III, ud. 31 gennaio 2017, dep. 30 marzo 2017, n. 15865, CED 269489, *cit.*; Cass. pen., Sez. III, ud. 15 marzo 2017, dep. 20 aprile 2017, n. 18934, *cit.*; Cass. pen., Sez. III, ud. 6 luglio 2017, dep. 16 novembre 2017, n. 5243, *cit.*; Cass. pen., Sez. III, ud. 9 novembre 2017, dep. 8 febbraio 2018, n. 5834, *cit.*; Cass. pen., Sez. III, ud. 21 novembre 2017, dep. 12 marzo 2018, n. 10808, *cit.*. Individua profili problematici su tali punti, G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017, pp. 173 e ss.

¹¹ Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, *cit.*

¹² C.RUGA RIVA, [Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione](#), in [www.penalecontemporaneo.it](#), 22 novembre 2016, pp. 5-6.

¹³ [Relazione Ufficio del Massimario, Settore Penale \(redattore P. MOLINO\) n. II/024/2015 del 29 maggio 2015.](#)

¹⁴ L. SIRACUSA, [La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente](#), in *Dir. pen. cont.- Riv. trim.*, 2-2015, p. 205.



quantomeno più affidabili della semplice osservazione operata dalla polizia giudiziaria di un abbassamento delle acque del lago.

La Cassazione, invece, pur sostenendo che in taluni casi «*non possa escludersi la necessità (...) di verifiche tecniche volte ad accertare la sussistenza e il grado di compromissione o deterioramento di singole matrici ambientali o di un intero ecosistema*», precisava che l'utilità dello svolgimento di accertamenti tecnici non può assurgere a *regula iuris* e che, quindi «*la verifica della sussistenza dei requisiti (...) non richiede necessariamente l'espletamento di accertamenti tecnici specifici*». Anzi, l'onere dell'accertamento può ritenersi, in qualche modo, “implicitamente” assolto in casi ove la compromissione e il deterioramento siano di «*macroscopica evidenza*». In tali casi, peraltro, non sussisterebbe nemmeno la necessità di operare «*un confronto con situazioni preesistenti, di difficile attuazione in zone industrializzate per le quali non siano disponibili dati di confronto*».

L'analisi operata dalla Corte nel caso in commento pare quantomeno distante dall'impostazione che dottrina e tecnici della materia hanno cercato di fornire nell'opera interpretativa della fattispecie in questione.

Innanzitutto, è difficile immaginare come “significatività” e “misurabilità” possano essere valutate se non rilevando empiricamente quale sia il grado e l'intensità della compromissione e del deterioramento. Tanto è vero che anche qualche voce scientifica ha elaborato proposte interpretative in tal senso, auspicando la formulazione di parametri chiari e univoci, da applicare omogeneamente ogniqualvolta vi sia la necessità di stabilire se vi sia stata integrazione o meno anche di tali elementi della fattispecie¹⁵.

Il Collegio invece pare abbia preferito evitare di assumere e valutare elementi scientificamente attendibili, sulla base del fatto che «*un rilevante abbassamento delle acque*» fosse di per sé indice di gravità dell'offesa.

È pur vero che, l'assunzione di tali elementi non implica necessariamente l'obbligo di svolgere perizie o consulenze. Nonostante infatti la perizia e la consulenza tecnica siano lo strumento principe previsto dall'ordinamento per valutazioni che richiedono competenze tecniche o scientifiche, in taluni casi il Giudice ben potrebbe ritenere sufficientemente esaustivo – nell'esercizio della propria discrezionalità - quanto emerge, per esempio, da rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Giudiziaria, dall'escussione di tecnici Arpa oppure ancora dall'acquisizione di letteratura scientifica in tema. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto invece sufficiente la valutazione del solo esito dell'ispezione eseguita dalla Polizia Giudiziaria, e dunque superflua l'assunzione di qualsivoglia altro riscontro obiettivo.

In secondo luogo, il Tribunale come accennato è chiamato a decidere non in relazione a ogni ipotesi di reato formulabile in teoria, ma limitatamente alla fattispecie individuata dal Pubblico Ministero e portata a conoscenza dell'indagato, così da consentire anche un pieno esercizio del diritto di difesa.

¹⁵ A. FINIZIO, V. MEZZANOTTE, R. CABRINI, *Il contributo dell'ecologia alla comprensione di alcuni concetti giuridici*, in *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, a cura di C. RUGA RIVA, Torino, 2017, p. 14.



Nella pronuncia in questione, pare si sia invece limitato a constatare che in generale un danno al bacino idrico fosse stato provocato, poco importa da parte chi, di quale entità e incidenza. In altre parole, il Tribunale pare non abbia assolto al dovere di verifica – non concepibile in termini astratti – della compatibilità e congruità degli elementi addotti dall'accusa con la fattispecie oggetto di contestazione, in tutti i suoi elementi costitutivi.

Tanto è vero che - se volessimo assumere la veste della difesa dell'indagato - sulla base dei pochi elementi fattuali ritenuti rilevanti dall'accusa, non pare azzardato ipotizzare la possibilità che al medesimo fatto reato potesse essere data una veste giuridica differente. Per esempio, la Corte si è più volte pronunciata in ordine a condotte poste in essere in violazione della disposizione di cui all'art. 17 del R.D. n. 1775/1933. È stato in particolare stabilito - in riforma di un indirizzo ormai superato che riconosceva la fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 c.p.¹⁶ – che l'impossessamento di acque in assenza della prescritta concessione pubblica integrerebbe il solo illecito amministrativo di cui all'art. 23 del d. lgs. n. 152/1999¹⁷.

Del resto, quando sono carenti chiarezza e precisione nella formulazione delle fattispecie, risulta più difficile stabilire l'esatto significato della disposizione in relazione al caso singolo e opporre così un argine ai rischi di fraintendimento o eccessiva discrezionalità nell'interpretazione.

¹⁶ Si veda tra le tante, Cass. pen., Sez. IV, ud. 4 ottobre 2004, dep. 1 dicembre 2004, n. 46545, in *Dejure*, ove la Corte si pronuncia in un caso simile a quello in commento. L'imputato tramite l'utilizzo di una pompa idraulica prelevava in assenza di autorizzazione acqua da un fiume. La frequenza e consistenza dei prelievi provocavano una evidente riduzione del volume complessivo delle acque e un danno al fiume, accertato nel corso delle indagini da rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria. La Corte riconosceva la sussistenza del delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 7 c.p., dando rilevanza alla necessità di impedire ogni sottrazione non autorizzata delle acque, tale da porre a rischio la loro pubblica utilità.

¹⁷ Da ultimo, Cass. pen., Sez. V, ud. 24 novembre 2017, dep. 12 gennaio 2018, n. 1010, in *Dejure*; Cass. Pen., Sez. II, ud. 10 aprile 2013, dep. 17 aprile 2013, n. 17580, in *Dejure*. per la giurisprudenza di merito, Corte App. Palermo, Sez. III, ud. 10 febbraio 2016, dep. 15 febbraio 2016, n. 641, in *Dejure*.